

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2734 del 05/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SAFA CISTERNE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E COLLAUDO CISTERNE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), z.i. PONTE TREBBIA, STRADA MALPAGA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2747 del 03/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SAFA CISTERNE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E COLLAUDO CISTERNE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), Z.I. PONTE TREBBIA, STRADA MALPAGA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza della Ditta SAFA CISTERNE S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con nota acquisita al prot. di Arpae n. 4955 del 16.5.2016, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione, riparazione e collaudo cisterne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco Z.I. Ponte Trebbia Strada Malpaga;
- note integrative trasmesse dal Comune di Calendasco ed iscritte al prot. Arpae con n. 7619 del 18.07.2016 e al n. 7737 del 21.07.2016 (inerente la comunicazione di impatto acustico);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Consorzio Ambientale Pedemontano con atto del 28/03/2013, prot. n° 2913;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera da autorizzare provengono dalle operazioni di saldatura (E1);
- il proponente precisa che sono presenti altre emissioni dichiarate in deroga ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 derivanti da taglio, calandratura e piegatura;
- risultano altresì presenti impianti termici civili per una potenza complessiva inferiore a 3MW non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- le acque reflue industriali provenienti dalla pulizia delle cisterne vengono trattate mediante un impianto costituito da dissabbiatore/disoleatore;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura; tale scarico era stato autorizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con atto del 28/03/2013, prot. N° 2913;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 22/7/2016 prot. n. 50939 (prot. Arpae n. 7856 in pari data) con la quale l'Azienda USL, ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, esprimendo parere favorevole all'istanza e facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede

di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico di acque reflue industriali ed alle emissioni in atmosfera, dal Servizio Territoriale di Arpae Piacenza;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 25/7/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento ed in particolare il parere favorevole, per quanto riguarda la conformità urbanistica, edilizia e gli aspetti relativi all'impatto acustico, rassegnato dal rappresentante del Comune - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SAFA CISTERNE S.R.L. per l'attività di "costruzione, riparazione e collaudo cisterne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco Z.I. Ponte Trebbia Strada Malpaga dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SAFA CISTERNE S.R.L.** (C. FISC. 01023380338) per l'attività di costruzione, riparazione e collaudo cisterne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco Z.I. Ponte Trebbia Strada Malpaga (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 il rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata Massima

3500 Nm³/h

Durata massima giornaliera

8 h/g

Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - b) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
 - c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - Metodo MU 723 per la determinazione del **cromo** e del **nichel**;
 - d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - f) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione **E1**, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) in sede di messa a regime degli impianti dovranno essere effettuati tre autocontrolli, in tre giornate diverse, nell'arco di dieci giorni miranti alla verifica del rispetto dei limiti. Dovranno altresì essere effettuate la ricerca e la misura di concentrazione del **cromo** e del **nichel**;
 - i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - k) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad **E1** in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Suap ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. nel pozzetto di prelievo fiscale;
 4. di impartire **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura** le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri

in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) il sistema di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- e) l'area interessata dall'impianto di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto di trattamento, nonché la l'asportazione e la pulizia dei filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- h) la Ditta dovrà garantire la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- i) il volume delle acque reflue industriali non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento;
- j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- le zone di piazzale scoperte, in assenza di presidi che contengano lo sversamento, non dovranno essere in alcun modo interessate da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti;
- la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Calendasco sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità

- sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente atto non comporta spese, né diminuzione di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.